

La prevenzione della criminalità secondo l'ABI

# Security in banca: zoppa senza il sindacato

*Il rischio rapina può essere ridimensionato solo con la fattiva collaborazione dei dipendenti in termini di cultura della sicurezza. La recente proposta dell'ABI è insufficiente*



a cura della Segreteria Nazionale FABI

**N**el corso della riunione del 13 aprile 2006 della Commissione Nazionale Salute e Sicurezza, l'ABI ha presentato un protocollo per la prevenzione della criminalità in banca, approvato dal Comitato Esecutivo del 15 marzo.

Tale documento si iscrive nel filone delle proposte ABI, che hanno già visto la sottoscrizione di protocolli d'intesa con

alcune Prefetture, anche controfirmati, in alcuni casi, da organizzazioni sindacali a livello locale.

Pure se l'articolato, fin dalla premessa e così come richiesto dalle organizzazioni sindacali, prevede il coinvolgimento del sindacato, è necessario ribadire (cfr. ns.circ.1590/06) che tale testo non è stato concordato con le Segreterie Nazionali e deve quindi essere inteso esclusivamente come proposta da ridiscutere presso le singole Prefetture interessate.

Infatti, gli argomenti trattati sono solamente tratteggiati, senza introdurre sostanziali novità nel settore, se non quelle di riepilogare alcuni comportamenti di buon senso (segnalazioni alle Forze dell'Ordine di riferimenti logistici ed organizzativi e di situazioni di particolare rischio nei punti operativi) e di impegnarsi a dotare i punti operativi di alcuni sistemi di sicurezza minimi, in gran parte già presenti per motivi di copertura assicurativa.

Questa impostazione non cambia, però, sostanzialmente, le situazioni già in essere. L'indicazione che, oltre ai quattro deterrenti scelti da una specifica lista, "ogni banca si impegna a selezionare sia quantitativamente sia qualitativamente i sistemi di difesa più opportuni in funzione della valutazione del rischio di ogni singola dipendenza", rimane una semplice affermazione priva di specifici vincoli, slegata da ogni forma d'accordo con le parti indicate nel protocollo.

Sarebbe, quindi, importante che le strutture periferiche ed aziendali che dovessero essere interessate ad un confronto, si potessero l'obiettivo di un'adeguata implementazione di queste misure, tenendo anche conto degli accordi migliorativi esistenti.

È utile ricordare che i fenomeni criminosi devono essere compresi tra i rischi da considerare nel corso della specifica valutazione del rischio nel credito, tanto che nel Contratto Nazionale dei bancari è stata inserita una specifica clausola nella quale si precisa "che le imprese bancarie

*Il testo approvato dal Comitato esecutivo dell'ABI nella seduta del 15 marzo 2006*

## Protocollo d'intesa per la prevenzione della criminalità in banca

La Prefettura, l'ABI, le banche e le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del Protocollo d'intesa per la prevenzione della criminalità in banca (di seguito "Protocollo"),

### CONSIDERATO

- che il crescente aumento della domanda di sicurezza investe il settore bancario, esposto agli attacchi della criminalità comune e organizzata;
- che alle Forze dell'ordine spetta istituzionalmente la difesa del cittadino;
- che la necessità di proteggere le dipendenze bancarie è un preciso impegno delle banche nei confronti dei dipendenti e della clientela e risponde all'esigenza di consentire l'operatività in condizioni di sicurezza;

### PRESO ATTO

- della proficua collaborazione avviata in molte province italiane tra Prefetture, Forze dell'ordine, ABI, banche e organizzazioni sindacali di categoria per contrastare rapine e furti alle dipendenze bancarie;

### CONVENGONO QUANTO SEGUE

#### Art. 1 - Informazioni di carattere generale

Le banche firmatarie del Protocollo si impegnano a segnalare alle Forze dell'ordine:

- il nome e il numero telefonico del responsabile al quale è possibile rivolgersi per le problematiche di sicurezza di carattere generale;
- il nome e il numero telefonico di un referente per le problematiche concernenti le singole dipendenze o, in alternativa al secondo, un recapito telefonico facente capo ad una centrale operativa della banca a cui far riferimento nelle 24 ore;
- l'elenco delle dipendenze e i relativi indirizzi e numeri telefonici;
- l'orario di apertura al pubblico antimeridiana e pomeridiana, dal lunedì al venerdì, e di apertura eventuale nelle giornate di sabato e domenica.

#### Art. 2 - Segnalazione di situazioni di rischio

Le banche firmatarie del Protocollo si impegnano a segnalare alle Forze dell'ordine ai numeri telefonici indicati nell'unito prospetto:

- carenze gravi e imprevedibili delle misure di sicurezza (es. guasto dei sistemi relativi al controllo degli accessi);
- movimenti sospetti di persone all'interno e all'esterno delle dipendenze bancarie;
- eccezionali aggravamenti del rischio (es. aumento anomalo giacenze di cassa);
- lavori da svolgere durante l'orario di apertura della dipendenza che inficino l'efficacia delle misure di sicurezza (es. sostituzione di un sistema d'allarme);
- altre situazioni particolari di rischio in cui versano le dipendenze bancarie.

#### Art. 3 - Valutazione dei rischi

La probabilità di accadimento dell'evento rapina (e la conseguente valutazione del rischio delle dipendenze) può essere quantificato solo in misura limitata, in quanto condizionata da molteplici fattori che, da un lato, esulano dallo spazio d'intervento delle banche (fattori esogeni), dall'altro seguono dinamiche non prevedibili e non riconducibili a modelli revisionali definiti. Ciò nonostante, le banche firmatarie del Protocollo si impegnano a valutare il rischio rapina di ciascuna dipendenza e ad aggiornare periodicamente detta valutazione, in relazione all'evoluzione del fenomeno criminoso ed alle eventuali informazioni fornite dalle Forze dell'ordine.

#### Art. 4 - Misure di sicurezza

Le banche firmatarie del Protocollo si impegnano a dotare ciascuna dipendenza - entro tre mesi dalla data di sottoscrizione - di almeno 4 sistemi di sicurezza (con l'obbligo dei sistemi per la ricostruzione video degli eventi, cfr. punto 6) tra quelli di seguito elencati:

1. bussola
2. metal detector
3. rilevatore biometrico
4. vigilanza
5. videocollegamento/videosorveglianza
6. videoregistrazione
7. allarme antirapina
8. sistema di protezione perimetrale attiva/passiva
9. bancone blindato/area blindata ad alta sicurezza
10. dispositivo di custodia valori ad apertura ritardata
11. dispositivo di erogazione temporizzata del denaro
12. sistema di macchiatura delle banconote
13. sistema di tracciabilità delle banconote.

Ferme restando le misure minime concordate, ogni banca si impegna a selezionare, sia quantitativamente sia qualitativamente, i sistemi di difesa più opportuni in funzione della valutazione del rischio della singola dipendenza.

#### Art. 5 - Esigenze di privacy


Per quanto riguarda i sistemi di videoregistrazione, i trattamenti di dati personali dovranno essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti



**Le banche firmatarie del protocollo si impegnano a dotare ciascuna dipendenza, entro 4 mesi dalla firma, di almeno 4 sistemi di sicurezza, con l'obbligo per la ricostruzione video degli eventi**



**Le banche si impegnano ad intensificare, nei confronti dei loro dipendenti, le attività di informazione inerenti la sicurezza anticrimine, anche tramite specifica normativa, per individuare standard di comportamento adeguati**



prescritti dal Garante per la protezione dei dati personali ("Il decalogo delle regole per non violare la privacy - 29 novembre 2000", "Provvedimento generale sulla videosorveglianza - 29 aprile 2004").

Dovrà essere, altresì, assicurata l'osservanza delle prescrizioni emanate dal Garante, nel Provvedimento del 27 ottobre 2005, in caso di ricorso al dispositivo del rilevatore biometrico.

L'utilizzo dei sistemi di videoregistrazione, inoltre, dovrà tener conto delle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno n.558/1/1421.2/70/456 datata 8 febbraio 2005.

#### **Art. 6 - Manutenzione delle misure di sicurezza**

Le banche si impegnano ad attuare, almeno su base annua e per tutti i dispositivi di sicurezza che lo richiedano, le attività di verifica e/o manutenzione preventiva atte a consentire il miglior funzionamento.

Le banche si impegnano, altresì, ad assicurare in tempi brevi il ripristino di impianti di sicurezza che hanno subito guasti.

#### **Art. 7 - Informazione**

Le banche si impegnano ad intensificare, nei confronti dei propri dipendenti, le attività di informazione inerenti la sicurezza anticrimine, anche tramite specifica normativa (ad es. la Guida ABI sull'antirapina per il personale di sportello), al fine di individuare standard comportamentali adeguati alle specifiche circostanze.

#### **Art. 8 - Formazione**

Le banche si impegnano ad intensificare, nei confronti dei propri dipendenti, le attività di formazione inerenti la sicurezza anticrimine, anche tramite le iniziative di ABI Formazione e OS.S.I.F., l'Osservatorio dell'ABI sulla Sicurezza Fisica.

#### **Art. 9 - Ruolo delle Forze dell'ordine**

Le Forze dell'ordine si impegnano nei confronti delle banche a:

- segnalare, anche per il tramite dell'ABI, eventuali elementi che possano indicare criticità specifiche per numero e tipologia di crimini commessi;
- intervenire, su richiesta delle banche e a fronte di reali stati di necessità, a specifici incontri con le banche stesse per fornire informazioni in materia di sicurezza anticrimine.

#### **Art. 10 - Ruolo della Prefettura**

La Prefettura s'impegna a convocare Riunioni Tecniche di Coordinamento e/o il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a richiesta dell'ABI - che si farà interprete delle istanze delle banche - e delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del Protocollo.

#### **Art. 11 - Ruolo dell'ABI**

L'ABI, nell'ambito delle Riunioni Tecniche di Coordinamento e/o del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di cui all'art.10, potrà fornire una sintesi dei dati contenuti nel proprio Osservatorio sulla sicurezza fisica (OS.S.I.F.).

#### **Art. 12 - Ruolo delle Organizzazioni Sindacali di categoria**

Le Organizzazioni Sindacali di categoria, nell'ambito delle Riunioni Tecniche di Coordinamento e/o del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di cui all'art.10, potranno fornire propri contributi che costituiranno oggetto di analisi.

#### **Art. 13 - Cultura della sicurezza**

I firmatari del Protocollo si impegnano a favorire la diffusione della cultura della sicurezza nelle forme ritenute più opportune, anche attraverso l'utilizzo di BANCAFORTE, la rivista dell'ABI sulla sicurezza, le tecnologie e l'innovazione, che ha tra i destinatari i direttori generali delle banche, i responsabili di tutte le dipendenze, nonché Prefetture, Questure, Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

#### **Art. 14 - Durata**

Il Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data odierna e sarà tacitamente rinnovato a scadenza salvo diverse intese tra le parti.



considereranno il rischio rapina ai fini del documento di valutazione di cui all'Art.4 del D.Lgs. n. 626 del 1994". La valutazione da parte delle banche è, quindi, un obbligo imprescindibile e, proprio per questo, dovuto, indipendentemente dalla firma del protocollo.

La deresponsabilizzazione delle banche, così come sostanzialmente contenuta nel protocollo ABI rispetto al rischio rapina, non solo è contraria al buon senso, ma anche alla legislazione corrente ed alla relativa giurisprudenza ed è, quindi, da ritenersi inaccettabile.

Per tali ragioni, risulta imprescindibile che le strutture sindacali ad ogni livello si adoperino per eliminare o modificare in profondità le previsioni contenute all'art.3

del protocollo ABI.

In quanto all'azione delle Organizzazioni Sindacali di Settore, è evidente che il loro ruolo non potrà mai ridursi al semplice "fornire contributi che costituiranno oggetto di analisi" previsto dal protocollo.

Il confronto con il sindacato, per essere costruttivo, deve entrare nel merito della costruzione del processo di valutazione del rischio rapina, dell'individuazione di sinergie ottimali per fronteggiare le situazioni a rischio, dei piani specifici di formazione sia in tema di security, sia per gli aspetti di disturbi traumatici post rapina. Solo così sarà possibile ipotizzare la diffusione di quella "cultura della sicurezza" a cui si fa riferimento nel protocollo come valore da favorire: la

cultura della sicurezza in azienda, per essere concretamente promossa da tutte le parti sociali, deve essere condivisa, e i lavoratori organizzati devono poter essere partecipi di questo processo.

In sintesi, si può quindi valutare l'ipotesi di protocollo come un'aproposta, non condivisa con le OO.SS., utile per promuovere il coordinamento tra Forze dell'Ordine e Parti Sociali sulla base di un miglioramento del flusso informativo e della previsione di misure minime di sicurezza (i quattro sistemi di sicurezza e la relativa manutenzione), anche se tale documento non può essere sufficiente per la costruzione di un sistema condiviso nell'ambito della prevenzione del rischio da eventi criminosi nel settore.